



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RUSCONI, BARELLI, GIAMBRONE, PITTONI, D'ALIA, ASCIUTTI, Mariapia GARAVAGLIA e BUTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 OTTOBRE 2009

Disposizioni per favorire le società e le associazioni dilettantistiche, anche al fine della costruzione e della ristrutturazione dell'impiantistica sportiva

ONOREVOLI SENATORI. - Le finalità, la valenza e, non ultimo, i numeri del movimento sportivo dilettantistico italiano hanno una forte incidenza ed un sensibile impatto sul tessuto socio-economico del Paese.

Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), ente legislativamente delegato dallo Stato alla promozione ed alla diffusione dello sport italiano, adempie ai suoi compiti istituzionali tramite le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le discipline sportive associate, organismi ai quali sono affiliate oltre 95.000 società e associazioni sportive dilettantistiche e per i quali sono tesserati e praticano assiduamente attività sportiva oltre 30 milioni di soggetti di qualsiasi età.

La realtà dello sport dilettantistico non è, però, affidata soltanto a coloro che praticano attività sportiva: va considerata, infatti, la elevata platea dei cosiddetti «volontari», di coloro, cioè, che prestano la loro opera di volontariato «sportivo» senza percepire nessuna sorta di remunerazione e che sono, però, necessari, anzi, indispensabili alla realizzazione delle attività poste in essere dall'intero movimento dilettantistico.

E tutto ciò accade nell'intero territorio nazionale, dai quartieri più o meno popolosi delle città ai paesi più sperduti, alle isole più difficilmente raggiungibili.

Dove c'è un agglomerato urbano, seppure minimo, lì possiamo trovare l'associazione sportiva che si cimenta nelle discipline sportive più disperate.

Milioni di persone sono coinvolte, atleti, dirigenti, collaboratori, direttori di gara, assistenti, giudici, cronometristi, medici, paramedici, fisioterapisti, in questo movimento sportivo che silenziosamente, senza il clamore e

la visibilità dei grandi eventi, svolge una primaria funzione educatrice, ancor prima che allo sport, al rispetto dei valori civici e alla libertà dell'aggregazione sociale, favorendo la sana crescita fisica e educativa di migliaia di ragazzi e giovani, molti dei quali, usando forse un linguaggio d'altri tempi, «sono tolti dalla strada» da questo effettivo volontariato, la cui sussistenza non può essere messa in discussione ogni anno dall'incerto riconoscimento del 5 per mille o di altri benefici fiscali.

Nel novembre 2008, il CONI e il Centro studi investimenti sociali (CENSIS) hanno pubblicato il I Rapporto Sport & Società che, per la prima volta, ha posto in giusta evidenza le proporzioni anche numeriche di questo fenomeno. In esso è messa chiaramente in luce la difficoltà di repertoriare le dimensioni sociali, economiche, valoriali, territoriali a cui dà vita il fenomeno sportivo nel suo complesso, atteso che è pressoché impossibile pensare ad una sfera della nostra quotidianità non toccata dallo sport né ad un luogo o ad un comune che non abbia vissuto un fatto o evento sportivo.

Come rileva il Rapporto, «la pervasività dello sport in Italia non è un concetto astratto ma assolutamente misurabile». Nel nostro Paese si registrano infatti ben 95.000 punti di offerta e di organizzazione sportiva, fra CONI, federazioni, discipline associate, enti di promozione, dislocati su tutto il territorio nazionale: un punto sportivo ogni 631 abitanti! Più capillare della rete delle tabaccherie, oltre che del sistema finanziario, scolastico, sanitario, religioso, della ristorazione e del commercio.

Giova ricordare in questa sede alcuni dati riportati nel summenzionato Rapporto: la

pratica sportiva (agonistica, amatoriale) o l'attività fisica di circa 34 milioni di italiani; uno spazio elementare sportivo ogni 379 abitanti; una tiratura media giornaliera di 1.120.000 copie di giornali sportivi (pari al 12-13 per cento del totale della tiratura nazionale); un fatturato di 7,5-8 miliardi di euro speso dagli italiani (anche dai professionisti dello sport e dalla macchina organizzativa) per vacanze e/o *business* turistico; 5,5 milioni di famiglie abbonate a SKY o al digitale terrestre; 22.000 ore annue di trasmissione televisiva criptata e non criptata.

Passando a considerazioni di carattere più immateriale, anch'esse pregevolmente svolte nel summenzionato Rapporto, si rileva che i sondaggi realizzati sulla popolazione italiana, presso le società sportive, nonché tra i soggetti intermedi dell'organizzazione, indicano con chiarezza i principali e fondamentali aspetti valoriali che lo sport genera, come spirito di squadra, disciplina, rispetto delle regole. Quanto alla sfera educativa e pedagogica, nell'ultimo ventennio lo sport ha rappresentato e rappresenta per le nuove generazioni, con la famiglia e la scuola, il terzo pilastro educativo. Tra gli 11 e i 14 anni, il 65 per cento dei ragazzi pratica in modo organizzato una disciplina sportiva e la capacità di trasmissione di principi e di etica rappresenta un valore aggiunto da sostenere con forza. I corsi finanziati dalla regione, i corsi di laurea, i *master* l'attività professionalizzante della Scuola dello sport sono poi altrettanti segmenti d'offerta formativa culturale, di potenziale inserimento nel mondo del lavoro. Da ultimo, i nuovi modelli di consumi alimentari, nonché l'ausilio delle tecnologie a «risparmio» di energia fisica sono altrettanti motivi di preoccupazione e di impatto sulla spesa sanitaria sia nell'immediato che nel lungo periodo. Il filtro delle visite sportive per qualche milione di ragazzi e ragazze è diventato dunque - dopo la fine della leva obbligatoria e della medicina scolastica - l'unico momento nel quale si procede ad una seria analisi epidemiologica

della popolazione giovanile italiana sia maschile che femminile. Lo sport è infine ovviamente anche economia e lavoro: 2,7-3,0 punti di PIL, investimenti in opere pubbliche, turismo, trasporti, media tradizionali e media innovativi, occupati diretti ed indiretti, una moltitudine di piccole e medie imprese.

Come giustamente evidenziato dal Rapporto Sport & Società, parlare di sport significa parlare anche di volontariato. Se lo sport è tutto questo, la vera leva organizzatrice risiede infatti nel lavoro prestato in modo volontario da centinaia di migliaia di persone. Nelle associazioni sportive, mediamente operano 10-12 volontari che prestano in una settimana 5 ore di lavoro volontario. In complesso quindi 225.000.000 di ore di volontariato per un controvalore complessivo annuo di 3,4 miliardi di euro di lavoro equivalente (posta un'ora di lavoro pari a euro 15). È ovvio che questo è un elemento di forza del sistema ma può diventare un suo elemento di debolezza. La crescente complessità della macchina sportiva - anche ai livelli dilettantistici - richiede oggi un bagaglio di conoscenze che non sempre riesce ad essere soddisfatto all'interno delle piccole società. Il tema della formazione dei quadri diventa quindi assolutamente fondamentale.

Sul fronte delle criticità, il Rapporto individua poi alcuni profili di estrema delicatezza: se lo sport è applicazione delle regole, il *doping* è il suo avversario più accanito proprio perché altera un principio fondamentale dell'etica sportiva: vinca il migliore. La violenza dentro e fuori gli stadi è il secondo motivo di preoccupazione, in quanto lede il principio di rispetto degli avversari, altro fondamentale valore di chi fa e promuove sport. La concentrazione di interessi economici che una parte dello «sport-spettacolo» genera e attrae suona inoltre come distonica rispetto alla trama del volontariato che anima lo sport dilettantistico e di base.

Né va dimenticato che il sistema scolastico ancora non ha pienamente compreso la valenza sociale e valoriale dello sport, pre-

sentando gravi lacune e insufficienze nell'impiantistica (ancor oggi una scuola su quattro non ha uno spazio destinato all'attività motoria o sportiva) e nell'accoglienza sportiva della disabilità (una palestra su cinque non era accessibile ai portatori di *handicap* nel 2005). Infine, il ciclo della spesa degli enti locali risulta declinante in termini reali e spesso astrategico in termini funzionali.

In questo contesto, occorre dunque incentivare la capillare attività di promozione del sociale che gli organismi territoriali e le migliaia di società sportive pongono in essere. Sempre dal predetto Rapporto emerge ad esempio che una associazione sportiva su quattro organizza attività scolastiche, una su tre dà luogo a progetti di orientamento sportivo, 1 su 5 promuove lo sport come modello di integrazione e solidarietà e sempre 1 su 5 attiva agevolazioni per le categorie svantaggiate. Come recita il Rapporto, «la rete di relazioni che lo sport genera con l'obiettivo dell'inclusione sociale e della cittadinanza è dunque un patrimonio che va sostenuto, arricchito, valorizzato».

Vale poi la pena di ricordare che la 7ª Commissione del Senato sta concludendo un'importante indagine conoscitiva sullo sport dilettantistico e di base, nel corso della quale ha audito gli esponenti delle maggiori organizzazioni sportive, dal presidente del CONI ai presidenti ed ai massimi rappresentanti delle varie discipline e degli enti di promozione sportiva. Tutti hanno posto l'accento sull'importanza che riveste nel tessuto sociale il movimento sportivo dilettantistico, dal calcio al nuoto, dal rugby al basket, dall'atletica alla pallavolo.

Da tutti gli auditi sono state pronunciate parole di riconoscenza per la disciplina sportiva di cui si occupano e da tutti, pur unitamente ad un giudizio positivo sugli sforzi finora fatti dai Governi nelle passate legislature, è uscito, forte ed alto, un appello in modo che, specie in momenti come quello che il paese sta attraversando, non si per-

metta che venga ad inaridirsi un così vasto ed importante movimento sportivo.

Una particolare attenzione va poi rivolta all'aspetto sanitario. Come si è più volte ricordato nel corso delle audizioni, lo sport è necessario per la crescita fisica e psicologica della persona; è la base fondamentale ed il primo tassello per la creazione di una personalità agonistica e giovanile e dunque lo sport crea anche sani e buoni cittadini.

È altrettanto vero che l'accesso all'attività sportiva dilettantistica prevede, ormai in quasi tutte le discipline sportive organizzate dalle Federazioni sportive nazionali, l'obbligo delle visite mediche, rimanendo quindi questa l'unica possibilità di controllare lo stato di salute dei cittadini o, almeno, dei giovani.

Questo aspetto deve rappresentare un ulteriore motivo di riflessione insieme alla situazione tipicamente italiana di una scuola poco attenta e sensibile all'ambito sportivo.

È necessario dunque che l'educazione fisica e motoria entri con pari dignità tra le discipline della scuola elementare o primaria, con insegnanti specialisti o professionalmente preparati, con una collaborazione fattiva e concreta con le associazioni sportive del territorio.

L'Italia, infatti, non può rimanere all'ultimo posto in Europa per l'attività motoria. Non è questo un problema di maggioranza o opposizione e, per questo, i presentatori di questo disegno di legge, appartenenti a tutti gli schieramenti politici, auspicano che si possa giungere a proposte condivise.

D'altra parte dovrà pur far riflettere il fatto che, come rilevato dal citato Rapporto CONI - CENSIS, un numero sempre maggiore di adolescenti lascia, tra i 14 e i 17 anni, l'attività agonistica, forse illusa prima e poi delusa da risultati non ottenuti o distratta da altri interessi; per questi ragazzi, la scuola rimane l'ultima occasione per non abbandonare una sana pratica sportiva.

Sempre sul versante dei rapporti con la scuola, nella comprensione per la attuale si-

tuazione di crisi economica che, di fatto, impedirà grandi investimenti di risorse in nuove strutture, occorre opporsi fermamente al permanere di situazioni vergognose dove l'uti-

lizzo delle palestre o di altre strutture sportive scolastiche è impedito totalmente o parzialmente da *querelle* inspiegabili tra personale della scuola e degli enti locali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge ha lo scopo di favorire lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva a tutte le età e tra tutti gli strati della popolazione attraverso la realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero la ristrutturazione di quelli esistenti mediante la semplificazione e l'accelerazione delle relative procedure amministrative, nonché il riconoscimento di agevolazioni fiscali alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «società sportiva dilettantistica»: la società o associazione sportiva dilettantistica costituita anche sotto forma di società di capitali senza fine di lucro, che beneficia del regime agevolativo previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonché dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

b) «impianto sportivo»:

1) l'impianto sportivo destinato all'esercizio dell'attività agonistica da parte di società sportive dilettantistiche, comprensivo delle aree tecniche, del campo di destinazione, del campo di gioco, degli spazi circostanti all'interno del recinto di gioco, delle aree correlate, esterne al recinto di gioco ma situate all'interno dell'impianto sportivo, come gli spalti e le aree interne strettamente connesse, gli spogliatoi, le zone di riscaldamento e le aree adibite ai servizi di informa-

zione giornalistica e radiotelevisiva, nonché delle parti destinate alle attività culturali e commerciali della società sportiva dilettantistica, quali le attività di vendita dei propri prodotti e dei propri servizi, l'eventuale sede legale e operativa, il museo ed altri locali destinati ad attività di ristoro, di ricreazione e di commercio;

2) le strutture, quali palestre, piscine, campi di gioco, piste e similari all'interno di complessi scolastici pubblici o privati o di strutture residenziali, turistiche e commerciali che, pur non essendo destinate esclusivamente all'attività agonistica delle società sportive dilettantistiche, lo sono almeno in parte e comunque vengono utilizzate promiscuamente per gare o allenamenti per almeno 500 ore all'anno;

c) «complesso multifunzionale»: il complesso di opere comprendente più impianti sportivi tra loro collegati da organicità funzionale, strutturale ed impiantistica, abbinati a una o più strutture, anche non contigue, funzionali alla fruibilità del complesso medesimo, destinate ad attività commerciali, ricreative, di svago, per il tempo libero, culturali e di servizio, nonché eventuali insediamenti residenziali o direzionali tali da valorizzare ulteriormente il complesso, anche con riferimento agli interessi pubblici di riqualificazione urbana;

d) «soggetto proponente»: la società sportiva dilettantistica, ovvero la federazione o il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) fruitrice dell'impianto sportivo, nonché i soggetti privati o pubblici che, al fine di effettuare investimenti sull'impianto sportivo o sul complesso multifunzionale, stipulino un accordo con la medesima società, ovvero federazione o CONI, per la cessione del complesso sportivo multifunzionale o del solo impianto sportivo ovvero per il conferimento del diritto d'uso, per una durata di almeno venti anni, a qualsiasi titolo, del complesso sportivo multifunzionale o dell'impianto sportivo medesimi;

e) «comune»: il comune nel cui territorio deve essere realizzato l'impianto sportivo o il complesso sportivo multifunzionale, ovvero nel cui territorio è ubicato, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'impianto sportivo da ristrutturare;

f) «osservatorio», l'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva di cui all'articolo 2, comma 564, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, da ultimo ricostituito con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 23 giugno 2009.

Art. 3.

(Pianificazione degli interventi per l'impiantistica sportiva)

1. Per favorire l'accesso e la diffusione collettiva della pratica sportiva, la Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti i rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e delle organizzazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), procede alla pianificazione dell'intervento sulla base delle attività di cui al comma 2 del presente articolo, definendo un piano strutturale per l'impiantistica sportiva finalizzato alla realizzazione di interventi per la costruzione di nuovi impianti sportivi, nonché per la ristrutturazione, la manutenzione e l'adeguamento a norma degli impianti sportivi esistenti, tali da rendere gli impianti sportivi funzionali alla realizzazione di scopi di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso l'osservatorio, effettua un'analisi della situazione dell'impiantistica sportiva nazionale. L'analisi comprende:

a) la ricognizione aggiornata e ripartita a livello territoriale degli impianti sportivi

esistenti, delle relative modalità di gestione e del loro effettivo utilizzo, anche al fine di predisporre un'analisi dei loro costi e benefici;

b) la predisposizione di un sistema di rilevazione degli elementi informativi concernenti gli impianti sportivi, con particolare riferimento al loro stato di manutenzione e alla loro conformità alle norme di sicurezza, costituendo una apposita banca dati;

c) l'attuazione di un processo di monitoraggio della domanda di impianti sportivi volta a individuarne l'effettivo fabbisogno in relazione alla pratica sportiva nei vari ambiti territoriali;

d) l'adozione di definizioni univoche e specifiche, valide su tutto il territorio nazionale, per identificare con certezza ogni differente tipo di impianto o struttura, già esistente o da costruire, adibito o da adibire alla pratica sportiva.

3. L'osservatorio, se richiesto ai fini di cui al comma 2, adotta un sistema informativo pubblico di accesso alle informazioni sui servizi sportivi disponibili su tutto il territorio nazionale, finalizzato a diffondere e ad accrescere la pratica sportiva.

4. I soggetti proponenti presentano alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno studio di fattibilità comprensivo delle valutazioni di ordine sociale, ambientale ed infrastrutturale e del piano finanziario, con l'indicazione delle eventuali risorse pubbliche e degli eventuali finanziamenti per la sua predisposizione. Sulla conformità o meno ai requisiti richiesti dall'articolo 4, comma 3, si esprime, entro quattro mesi, l'osservatorio, che redige una graduatoria di tutti gli studi di fattibilità sulla base di criteri obiettivi e trasparenti che valorizzino le peculiarità di ciascun progetto.

5. Tenuto conto della graduatoria di cui al comma 4, la Presidenza del Consiglio dei ministri pianifica e agevola l'accesso dei

piani di fattibilità ai finanziamenti di cui all'articolo 6.

Art. 4.

(Individuazione di aree per la realizzazione di impianti sportivi o di complessi sportivi multifunzionali)

1. L'individuazione delle aree nelle quali realizzare un nuovo impianto sportivo ovvero un nuovo complesso sportivo multifunzionale può avvenire, mediante la stipula di apposita intesa fra le parti:

a) su iniziativa del soggetto proponente;
b) su iniziativa del comune, tenuto conto del suo specifico interesse alla realizzazione di un impianto sportivo o di un complesso sportivo multifunzionale nell'ambito di un progetto di riqualificazione del proprio territorio.

2. L'intesa di cui al comma 1 può prevedere altresì la costituzione di una società di capitali avente quale oggetto la realizzazione e la gestione dell'impianto sportivo o del complesso sportivo multifunzionale.

3. La localizzazione delle aree di cui al comma 1 è supportata da uno studio di fattibilità, comprensivo delle valutazioni di ordine sociale, ambientale e infrastrutturale e del piano finanziario con l'indicazione delle eventuali risorse pubbliche. In particolare, lo studio di fattibilità è predisposto tenendo conto dei seguenti criteri:

a) migliorare la possibilità di utilizzazione degli impianti sportivi e degli spazi esistenti garantendo, nel contempo, idonei livelli di sicurezza, di accessibilità e di fruibilità. Sono compresi in detta azione gli interventi relativi:

1) all'abbattimento delle barriere architettoniche negli impianti e negli spazi esistenti e alla realizzazione di opere che permettano la pratica sportiva ai diversamente abili;

2) all'adeguamento degli impianti e degli spazi esistenti alle norme di sicurezza e igienico-sanitarie;

b) realizzare spazi attrezzati per le attività fisico-motorie in aree esterne in ambiente naturale favorendo sia la pratica fisico-motoria e la relativa aggregazione sociale, in aree e spazi destinati allo sviluppo di attività sportive all'aria aperta, sia i servizi indispensabili alla corretta fruizione delle aree dal punto di vista ambientale e della sicurezza;

c) prevedere la realizzazione di impianti destinati ad essere utilizzati durante l'intero anno e per eventi anche sociali e culturali, che abbiano capacità di generare processi di riqualificazione urbana e ambientale, che creino nuova occupazione nel territorio e che prevedano l'uso di tecniche innovative di costruzione e la realizzazione di impianti di produzione di energie alternative.

4. Dopo aver raggiunto l'intesa con il soggetto proponente, il comune, entro sessanta giorni dalla presentazione dello studio di fattibilità, promuove, anche al fine di approvare le necessarie varianti urbanistiche e commerciali, un accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che deve necessariamente concludersi entro un anno dalla presentazione dello studio di fattibilità. All'attuazione dell'accordo di programma si provvede anche mediante i programmi integrati di intervento di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 179.

Art. 5.

(Cessione di diritti reali a società sportive dilettantistiche per la ristrutturazione di impianti sportivi pubblici esistenti)

1. Al fine di favorire concretamente un'adeguata, efficace e trasparente attività di ristrutturazione degli impianti sportivi pubblici

esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni, previo inserimento nel proprio patrimonio disponibile ed effettuate le relative valutazioni previste dalla normativa vigente, possono cedere a titolo oneroso, con affidamento diretto, i diritti reali di proprietà o di superficie relativi agli impianti medesimi alle società sportive dilettantistiche, che ne abbiano, a qualsiasi titolo legittimo, l'uso prevalente.

2. Possono essere oggetto della cessione ai sensi del comma 1, unitamente all'impianto sportivo, anche le aree e le strutture ad esso funzionali o pertinenziali, quali parcheggi, aree di rispetto, costruzioni adibite a biglietteria, a pronto soccorso o ad accoglienza, eventualmente costituite da fabbricati strutturalmente autonomi.

3. L'acquirente deve garantire, mediante apposita convenzione, l'uso degli impianti di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento di attività sportive, ricreative e di spettacolo, nonché per le funzioni sociali e pubbliche cui gli impianti sono destinati.

4. Nell'atto di cessione dell'impianto ai fini della ristrutturazione dello stesso, il comune deve specificare le destinazioni d'uso, anche in variante alle destinazioni d'uso esistenti, degli impianti sportivi e delle aree funzionali e pertinenziali, al fine di consentire l'utilizzo e lo sfruttamento economico quotidiano e continuativo degli impianti e delle aree medesime.

5. Le opere di ristrutturazione degli impianti sportivi, purché conformi alle destinazioni d'uso previste ai sensi del comma 4 ed iniziate entro il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere realizzate in base a denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.

Art. 6.

(Misure per favorire l'attività di ristrutturazione o di costruzione di impianti sportivi o di complessi sportivi multifunzionali)

1. I soggetti proponenti che procedono ad interventi di ristrutturazione o di costruzione di nuovi impianti sportivi o nuovi complessi sportivi multifunzionali nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge, possono accedere alle agevolazioni erogate dall'Istituto per il credito sportivo ai sensi della disciplina vigente ivi compresi i fondi assegnati al medesimo Istituto ai sensi dell'articolo 28, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nonché a contributi erogati dagli enti locali nel cui territorio sono localizzati gli impianti, ai fini della loro ristrutturazione e messa in sicurezza.

Art. 7.

(Agevolazioni fiscali e tributarie a favore dello sport dilettantistico)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, è elevato a 300.000 euro.

2. All'articolo 67, comma 1, lettera *m*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: «resi in favore» sono inserite le seguenti: «delle Federazioni sportive nazionali e».

3. All'articolo 69, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, le parole: «a 7.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «a 10.000 euro», fermo restando che, per la parte eccedente, si farà comunque applicazione dell'ar-

articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999 n. 133.

4. L'agevolazione di cui all'articolo 90, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è estesa anche alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche.

5. Il limite alla deduzione delle spese di cui all'articolo 90, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è esteso a 400.000 euro.

6. All'articolo 15, comma 1, lettera *i-ter*), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, le parole: «a 1.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «a 3.000 euro».

7. Il limite di 51.645,69 euro fissato con decreto del Ministro delle finanze del 10 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 23 novembre 1999, è elevato a 100.000 euro.

8. A partire dall'anno finanziario 2010, la quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche può essere destinata dal contribuente anche alle associazioni sportive dilettantistiche, purché iscritte nel registro del CONI.

9. La Presidenza del Consiglio dei ministri, o il Sottosegretario di Stato delegato per materia, promuove un protocollo d'intesa tra Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il CONI, l'ANCI e l'Unione della province d'Italia (UPI) al fine di consentire l'uso di tutta l'impiantistica sportiva scolastica da parte delle società sportive dilettantistiche in orari extra-scolastici.

10. La Presidenza del Consiglio dei ministri, o il Sottosegretario di Stato delegato per materia, promuove un protocollo d'intesa tra il CONI e le regioni per consentire a tutti gli atleti, ivi inclusi quelli oltre i 18 anni di età, tesserati per le società sportive dilettantistiche, di usufruire gratuitamente ogni anno di una visita medica finalizzata ad ottenere il certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge, valutate in 35 milioni di euro per l'anno 2010 e in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui al comma 1 del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 9.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.

Art. 10.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

